

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2323

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ULIANICH, CUTRERA, DUJANY,
MARIOTTI, ONORATO, OSSICINI, PIERRI e POLLICE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1990

Modifiche ad alcune norme relative al riconoscimento di figli naturali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è stato elaborato dalla sezione giustizia della Lega per i diritti dei minori (di cui è presidente il primo firmatario del presente disegno di legge), coordinata dal professor Ugo Majello, ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università di Napoli.

L'articolo 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento dei minori, ha introdotto una norma che doveva avere la finalità di scoraggiare la strumentalizzazione del riconoscimento non veridico di figli naturali da parte di chi avesse voluto aggirare le difficoltà che normalmente si frappongono all'adozione

dei minori, ricorrendo all'ignobile mercato dei neonati.

Infatti l'articolo 74, dopo aver sancito l'obbligo degli ufficiali di stato civile di trasmettere immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore, prevede che il tribunale, in tal caso, disponga opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Laddove, poi, risultino fondati motivi per ritenere che ricorrono gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il tribuna-

le per i minorenni, sempre a norma dell'articolo 74, deve promuovere d'ufficio l'adozione nominando un curatore speciale al minore ai sensi dell'articolo 264 del codice civile.

La finalità della norma è senz'altro apprezzabile, senonchè il meccanismo giuridico apprestato per sventare l'illecito ricorso al riconoscimento di un bambino non procreato da chi dichiara di riconoscerlo si rivela pregiudizievole per il minore, in quanto si risolve in un meccanismo sanzionatorio che non previene l'attuazione del falso riconoscimento e impone al giudice di dichiarare lo stato di adottabilità del minore soltanto quando, a volte a distanza di molti anni dal momento in cui il minore si è soddisfacentemente ambientato nella famiglia della persona che lo ha illecitamente riconosciuto, venga accertata, con sentenza passata in giudicato, la falsità del riconoscimento.

In altri termini, l'efficacia sanzionatoria della norma non appare compatibile con l'esigenza primaria di tutelare l'interesse del minore a non subire traumi esistenziali, durante il periodo dello sviluppo psicofisico, conseguenti all'imposizione autoritaria di genitori diversi da quelli a cui il bambino si era fiduciosamente affezionato, mediante lo sradicamento da tutto l'ambiente familiare (fratelli, zii, nonni, cugini) in cui si era felicemente inserito.

In considerazione delle conseguenze perverse cui normalmente può dar luogo, l'articolo 74 della legge n. 184 del 1983 va abrogato e nello stesso tempo sostituito con una norma che, pur perseguendo il medesimo obiettivo di sventare la strumentalizzazione del falso riconoscimento di figlio naturale (al fine di adottare un minore al di fuori della garanzia della norma sull'adozione), prevenga il fenomeno e riduca al minimo indispensabile il rischio del minore di formare oggetto, oltre che di comportamenti illeciti da parte di chi ha interesse ad adottarlo, anche della potestà punitiva dello Stato.

In linea con tali finalità, il presente disegno di legge sancisce all'articolo 1 l'abrogazione dell'articolo 74 della legge n. 184 del 1983 e all'articolo 2 prevede l'inserimento di tre commi aggiuntivi all'ar-

ticolo 250 del codice civile, il primo dei quali contempla la necessità di un'autorizzazione preventiva da parte del giudice perchè una persona coniugata possa effettuare il riconoscimento del figlio naturale di età inferiore ai sedici anni, previo accertamento della veridicità del riconoscimento che s'intende effettuare.

Nel successivo comma si prevede altresì che, nelle more del procedimento preventivo, il minore possa essere affidato alla famiglia della persona che ha chiesto l'autorizzazione a riconoscere il figlio, sempre però che siano state già iniziate le operazioni peritali per l'accertamento della derivazione biologica, onde evitare manovre dirette a dilazionare l'accertamento.

Sempre a tutela dell'interesse del minore, il medesimo comma sancisce che il ritardo del giudice nel pronunciarsi sulla richiesta autorizzazione comporta implicita autorizzazione, sempre che nel frattempo la persona che ha chiesto l'autorizzazione abbia già conseguito l'affidamento provvisorio.

In tal modo la persona coniugata che intende riconoscere il figlio non riconosciuto dall'altro genitore sa di doversi preventivamente sottoporre a indagini ematologico-genetiche per l'accertamento della derivazione biologica, senza di che non potrà neppure ottenere l'affidamento provvisorio del minore. Risulta evidente allora che la strumentalizzazione del falso riconoscimento ha scarse probabilità di successo, senza che il minore corra il rischio di subire il trauma di essere sottratto, dopo anni di vita serena e felice, a coloro che egli crede suoi genitori e suoi parenti affettuosi.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si è inteso modificare l'articolo 251 del codice civile in maniera che le condizioni di riconoscibilità dei figli incestuosi risultassero maggiormente compatibili con il rispetto della personalità dei figli. Si è inteso quindi eliminare ogni discriminazione tra i figli incestuosi che potesse dipendere dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei genitori, in modo tale che il riconoscimento del figlio incestuoso sia sempre condizionato dall'autorizzazione del giudice.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 250 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale di età inferiore ai sedici anni non riconosciuto dall'altro genitore deve essere autorizzato dal giudice, previo accertamento della veridicità del riconoscimento che s'intende effettuare.

A seguito della domanda di autorizzazione e dopo l'inizio delle operazioni necessarie per la perizia ematologico-genetica il giudice può affidare provvisoriamente il minore alla famiglia della persona che intende effettuare il riconoscimento. Qualora entro novanta giorni dall'affidamento provvisorio il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta autorizzazione, il riconoscimento si reputa autorizzato.

Il riconoscimento espressamente autorizzato, previo accertamento della sua veridicità, non può essere impugnato a norma dell'articolo 263».

Art. 3.

1. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 251. - (*Riconoscimento di figli incestuosi*) - I figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale in secondo grado, ovvero

un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori se questi non sono autorizzati dal giudice, previa valutazione dell'interesse del figlio e della necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio».